

CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI
DA ALBERGHI E PENSIONI

L'anno 1963, il giorno 3 maggio in Pesaro,

tra

l'Associazione Provinciale Albergatori di Pesaro (aderente all'ASCOM ed alla FAIAT) rappresentata dal suo Presidente Geom. Gastone Ricci e dai componenti la Commissione Sindacale Cav. Oscar Dolcini, Sig. Bassanini Giuseppe, Sig. Amedeo Filippetti, Dr. Riccardo Schillaci, Sig. Gasperi Giorgio, Dr. Serafini Giuseppe, assistiti dal Dr. Ettore Bezicheri e dal Dr. Giovanni Giordano, rispettivamente Segretario e Funzionario dell'Associazione Commercianti della Provincia di Pesaro-Urbino

e

la C.G.I.L. - Sindacato Provinciale F.I.L.C.A.M.S., rappresentate dal Sig. Otello Bonetti, Segretario del suddetto Sindacato Provinciale e dal Sig. Campanari Adriano, funzionario della Camera Confederale del Lavoro di Pesaro

la C.I.S.L. - F.I.S.A.S.C.A.T., Unione Sindacale Provinciale, rappresentate dal Sig. Godi Otello

la U.I.L. - U.I.L.A.M.T. - Camera Sindacale Provinciale, rappresentata dal Sig. Taras Giuseppe

si è stipulato

il seguente contratto integrativo provinciale al contratto nazionale per i lavoratori dipendenti da alberghi, pensioni e locande, stipulato in Roma il 30 giugno 1962.

ART. 1

SFERA DI APPLICAZIONE.

Il presente contratto integrativo si applica nel territorio della Provincia di Pesaro-Urbino ed è valido per tutto il personale salariato dipendente da alberghi, hotel meublés, pensioni e locande, nonchè ristoranti, caffè e bars annessi, purchè vi sia gestione diretta dell'albergatore.

Le organizzazioni stipulanti, si riservano di derogare alle disposizioni riflettenti la sfera di applicazione suespressa, nella ipotesi di particolari situazioni aziendali che giustifichino una diversa disciplina e caso per caso.

ART. 2

CLASSIFICAZIONE DEGLI ESERCIZI.

FILCAMS
Fed. Italiana Lavoratori Commercio
Albergo Mensa Servizi
Federazione Provinciale Pesaro

Le parti stabiliscono che, agli effetti del presente contratto,

Ben. Gastone
Caruffi
Dolcini *Lipari* *Gasperi* *Schillaci* *Serafini* *Bezicheri* *Giordano* *Taras* *83.0.*

Federazione Provinciale Pasto
Albergo Messa Servizi
Fed. Italiana Lavoratori Comunisti
WILCAMS

13.6

13.6

gli esercizi alberghieri siano classificati come segue:

- a) alberghi di prima categoria;
- b) alberghi di seconda categoria e pensioni di prima categoria;
- c) alberghi di terza categoria e pensioni di seconda categoria;
- d) alberghi di quarta categoria e pensioni di terza categoria;
- e) locande.

ART. 3

ORARIO DI LAVORO - ORA SUPPLEMENTARE - LAVORO STRAORDINARIO.

L'orario di servizio (dal quale ovviamente è escluso il tempo per i due pasti e la piccola colazione) resta fissato, conformemente a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale, in 8 ore giornaliere per tutti i dipendenti, fatta eccezione per gli addetti ai servizi di portineria e di sala, per i quali l'orario è di otto ore e mezzo.

L'ora supplementare, eventualmente richiesta dal datore di lavoro al personale esterno e al sorvegliante alle caldaie, sarà retribuita come segue:

esercizi a percentuale - quota oraria del minimo garantito più quota oraria di vitto e alloggio (quota salario, vitto e alloggio a carico del datore di lavoro, quota percentuale a carico della globale);

esercizi a retribuzione fissa - quota oraria della retribuzione più quota vitto e alloggio a carico del datore di lavoro.

Il lavoro straordinario, eventualmente richiesto al personale dipendente con le modalità previste dal contratto collettivo nazionale, non dovrà superare le 6 ore settimanali e dovrà essere retribuito come segue:

esercizi a percentuale - sulla base del minimo garantito; quota oraria del salario, maggiorato del valore vitto e alloggio con l'aumento del 50% se trattasi di servizio diurno, e del 100% se trattasi di servizio notturno, più quota percentuale da detrarsi dal tronco globale;

esercizi a retribuzione fissa - quota oraria della retribuzione, maggiorata del valore vitto e alloggio con l'aumento del 20% se trattasi di servizio diurno e del 40% se trattasi di servizio notturno.

Le ore di lavoro straordinario dovranno essere cronologicamente annotate su apposito registro, la cui tenuta è obbligatoria e sul quale ciascun dipendente che abbia compiuto il lavoro straordinario, è tenuto ad apporre il proprio visto.


L'orario degli apprendisti non potrà, comunque, superare le 8 ore giornaliere e le 44 settimanali. Le ore destinate all'insegnamento complementare, sono considerate, a tutti gli effetti, ore la

Spese - G. G. G.

L. G.

G. G. G.

Barini *f. p. u. e. f.* *J. M.* *Spina* *B. O.*



Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or introductory paragraph.

Second section of faint, illegible text, appearing to be a continuation of the document's content.

Third section of faint, illegible text, showing further progression of the document's text.

Fourth section of faint, illegible text, continuing the main body of the document.

Fifth section of faint, illegible text, likely the concluding part of the main text.

STRA
 TRO
 C. M. FERLAND

0.88

Handwritten scribble or signature at the bottom right.

vorative e computate nell'orario di lavoro. E' in ogni caso vietato il lavoro degli apprendisti dalle ore 22 alle ore 6.

ART. 4

GRATIFICA NATALIZIA.

In coincidenza con la vigilia di Natale, i datori di lavoro corrisponderanno una gratifica natalizia il cui ammontare viene così fissato:

- a) alberghi a percentuale - una mensilità del minimo garantito, maggiorata del valore vitto e alloggio in convenzionali L.7000;
- b) alberghi a retribuzione fissa - una mensilità di retribuzione maggiorata del valore vitto e alloggio in convenzionali L.7000.

Per i periodi inferiori ad un anno, ed in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, saranno corrisposti i relativi ratei mensili maturati.

ART. 5

FESTIVITA'.

In occasione delle festività nazionali (25 Aprile - 1° Maggio - 2 Giugno - 4 Novembre) e delle festività infrasettimanali (1° Gennaio - Epifania - S. Giuseppe - Pasqua - Lunedì di Pasqua - Ascensione - Corpus Domini - S. Pietro e Paolo - Assunzione - Ognissanti - Immacolata Concezione - Natale - 26 Dicembre), sarà corrisposto il seguente trattamento economico:

- 1) qualora il lavoratore non presti la sua opera, manterrà il diritto a percepire la normale retribuzione;
- 2) qualora invece il lavoratore presti la sua opera, avrà diritto ad una retribuzione straordinaria il cui ammontare viene così fissato:
 - a) alberghi a percentuale - un ventunesimo del minimo garantito e del valore convenzionale del vitto e alloggio, maggiorato del 20%;
 - b) alberghi a retribuzione fissa - un ventunesimo della retribuzione mensile e del valore convenzionale del vitto e dell'alloggio maggiorato del 20%.

Nel caso in cui la festività nazionale o infrasettimanale venga a cadere in un periodo in cui il lavoratore è assente da servizio per riposo settimanale, infortunio, malattia, gravidanza o puerperio, dovrà essere corrisposta la retribuzione per la festività stessa, senza alcuna maggiorazione.

Longhi
spec. fattura

Mar. Del. Min.

Garzanti *L. Prof.* *Giul.* *Spurio*

./.
B. O.

ART. 6

RETRIBUZIONE.

La retribuzione dovuta al personale è costituita da:

- a) salario mensile;
- b) percentuale di servizio;
- c) vitto e alloggio.

Salario: i datori di lavoro corrisponderanno ad ogni singolo dipendente, un punto salario mensile variabile a seconda delle categorie di esercizio che, moltiplicato per i punti di merito spettanti a ciascun lavoratore (come indicato nella tabella allegato A), darà l'importo individuale del salario mensile a carico del datore di lavoro.

Percentuale di servizio: verrà applicata nella misura del 15% sui conti dei clienti. Di esso, un quindicesimo andrà a favore del personale impiegatizio, il rimanente a favore del personale operaio. La massa globale di detta percentuale di servizio, decurtata della trattenuta forfetaria per rotture nella misura dello 0,50%, delle quote da prelevarsi per le eventuali ore aggiuntive e straordinarie e per i compensi al personale extra, verrà mensilmente ripartito tra il personale in base al punteggio indicato nella tabella allegato A, a fianco di ogni qualifica del personale.

Vitto e alloggio: spetteranno a tutto il personale dipendente. Il datore di lavoro, qualora non sia in grado o non intenda fornire il vitto o l'alloggio, od entrambi, corrisponderà al personale dipendente, una indennità sostitutiva giornaliera, comprensiva del caropane, di L.300 per il vitto (due pasti) e di L.50 per l'alloggio.

Sia agli effetti contributivi che per il calcolo del valore vitto e alloggio forniti in natura, viene confermato quanto stabilito dal decreto ministeriale 12/3/1951 (G.U. 4/4/51 - vitto L.6000 mensili, alloggio L.1000 mensili).

ART. 7

MINIMI GARANTITI DI RETRIBUZIONE MENSILE.

Per gli alberghi con retribuzione a percentuale, vengono concordati minimi garantiti di retribuzione mensile.

Tali minimi sono costituiti dal salario mensile, di cui all'articolo precedente e da un punto mensile minimo di percentuale di servizio che, moltiplicato per i punti di merito spettanti ad ognuno, permetterà di stabilire l'entità del minimo di percentuale che mensilmente il datore di lavoro andrà a garantire ad ogni dipendente.

(VEDI ALLEGATO "B")

Scuffi
beni
Portoni

Mar. D. Minin

Beskin *f. paraf* *Int. L. Minin* *Spinali* *./.* *B. O.*

11
12
13

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
58 CHEMISTRY BUILDING
CHICAGO, ILLINOIS 60637

TO: _____
FROM: _____
SUBJECT: _____

7

⑤

5

J. B.

ART. 8

RETRIBUZIONE FISSA.

Il salario e la percentuale di servizio potranno essere sostituiti, in applicazione dell'art.73 e dell'art.74 del contratto collettivo e per qualsiasi categoria di esercizio, con i compensi fissi mensili, riportati nella tabella allegato C.

Tale sostituzione dovrà essere autorizzata unicamente ed esclusivamente dalla Commissione Paritetica di cui all'art.11, per tutto il territorio provinciale.

ART. 9

ALBERGHI DI STAGIONE.

I compensi fissi mensili di cui all'articolo precedente, saranno maggiorati del 10% negli alberghi stagionali di prima e seconda categoria e pensioni di prima, e del 5%, negli alberghi stagionali di terza e quarta categoria e pensioni di seconda e terza categoria.

ART. 10

PERSONALE EXTRA.

Il personale extra, verrà compensato come segue:

- a) alberghi di prima categoria -

chef de rang ed equiparati	£. 5000
genicommiss ed equiparati	" 3875
- b) alberghi di seconda categoria e pensioni di prima categoria:

chef de rang ed equiparati	£. 4500
genicommiss ed equiparati	" 3500
- c) alberghi di terza e quarta categoria, pensioni di seconda e terza categoria e locande:

chef de rang ed equiparati	£. 4000
genicommiss ed equiparati	" 3125

I compensi sopra indicati verranno maggiorati del 20% nei confronti del personale assunto con specifico incarico di caposervizio.

Per le prestazioni effettuate in località diverse dal comune di residenza del lavoratore, verrà corrisposto un compenso integrativo di L.500.

In conformità all'art.40 del contratto collettivo nazionale, l'onere relativo ai compensi di cui sopra, sarà, per gli alberghi con retribuzione a percentuale per il 40% a carico del datore di lavoro, e per il 60% a carico della percentuale.

Comp. per. sistem.

Mar. Dolcini

Domini *Spasaf* *Ed. D. ...* *Spasaf* *B. O.*

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or introductory paragraph.

Second block of faint, illegible text, appearing to be a list or series of entries.

Third block of faint, illegible text, continuing the list or series of entries.

Fourth block of faint, illegible text, possibly a section separator or another list item.

Fifth block of faint, illegible text, continuing the list or series of entries.

Sixth block of faint, illegible text, possibly a section separator or another list item.

Seventh block of faint, illegible text, continuing the list or series of entries.

Vertical handwritten text on the left margin, possibly a date or reference number.

Vertical handwritten text on the right margin, possibly a signature or initials.

Large handwritten text at the bottom of the page, possibly a signature or a concluding statement.

ART. 11

COMMISSIONE PARITETICA.

Ai sensi dell'art.76, secondo comma, del contratto collettivo nazionale, viene costituita una Commissione Paritetica composta di tre datori di lavoro, in rappresentanza dell'Associazione Provinciale Albergatori, e di tre lavoratori, in rappresentanza delle Organizzazioni firmatarie del presente accordo.

La Commissione, oltre ai compiti stabiliti dall'art.76, parte seconda, dovrà esaminare annualmente le richieste per sostituire il salario e la percentuale di servizio con i compensi fissi mensili previsti dalle tabelle allegate al presente accordo.

Per le spese di rappresentanza contrattuali, a cura degli albergatori della Provincia di Pesaro, saranno trattenute, a titolo di contributo sindacale, L.1000 procapite, a tutti i dipendenti che risultino in forza al 31 luglio di ciascun anno.

Il versamento delle somme riscosse, sarà effettuato da ogni singola azienda, entro la prima decade di agosto sul c/c postale 15/8831 intestato "Organizzazione Sindacale Lavoratori - Pesaro".

Ad ogni lavoratore per il quale è stato fissato il contributo, sarà consegnato, tramite il datore di lavoro, un opuscolo contenente le principali norme del contratto di lavoro e tabelle paga stampate a cura delle Organizzazioni dei Lavoratori.

ART. 12

CONDIZIONE DI MIGLIOR FAVORE.

Restano salve le condizioni di miglior favore riconosciute nei confronti dei singoli lavoratori.

ART. 13

DECORRENZA E DURATA.

Il presente contratto entra in vigore il 1° aprile 1963 ed avrà la stessa durata del contratto nazionale di lavoro stipulato in Roma il 30 giugno 1962, salvo l'aggiornamento delle tabelle, ai sensi dell'art.31 del c.c.n.l., da effettuarsi entro il 28 febbraio di ogni anno.

=o=o=o=o=o=o=o=

Luigi
dei
Setton

Banni

f. Jones

Jul

W. Jones
Spady

B. O.

Mar. Dolini

EXTRA

©

NO

10

2300

1000

1000

1000

ALLEGATO "A"

TABELLA DEI PUNTI DI MERITO E DEL VALORE DEL PUNTO SALARIO MENSILE

<u>Qualifica</u>	<u>Punti</u>	<u>Qualifica</u>	<u>Punti</u>
I Maitre o Maitre unico	16	Commissionario inf. ai	
II Maitre o capo servizio	13	18 anni	4
Chef de rang - chef		Governante	10
d'etage - barman	12	guardarobiera sup. 18 anni	8
demis chef	9	guardarobiera inf. 18 anni	7
commis sup. ai 18 anni	7	cameriera piani sup. ai 18	
commis inf. ai 18 anni	6	anni	8
Capo cuoco	16	cameriera piani inf. ai 18	
sottocapocuoco	13	anni	7
cuoco	11	aiuto cameriera piani sup.	
aiuto cuoco sup. 18 anni	9	ai 18 anni	7
aiuto cuoco inf. 18 anni	7	aiuto cameriera piani inf.	
dispensieri e argentieri	8	ai 18 anni	6
facchini e sguatterri		lavandaia e stiratrice	
sup. ai 18 anni	7	sup. ai 18 anni	7
facchini e sguatterri		lavandaia e stiratrice	
inf. ai 18 anni	6	inf. ai 18 anni	6
commis di cucina sup.		<u>Personale ausiliario:</u>	
ai 18 anni	7	a) operai specializzati ag	
commis di cucina inf.		sunti o utilizzati come ta	
ai 18 anni	6	li delle seguenti categorie:	
I Portiere	15	elettricisti, falegnami, luci	
II Portiere o portiere		datori, meccanici, agglustato	
unico	11	ri, meccanici idraulici, tap-	
facchino piani o guardia		pezziere, muratori	9
notte sup. ai 18 anni	8	b) tutto il restante perso-	
facchino piani o guardia		nale operaio (garagista, sog	
notte inf. ai 18 anni	7	vegliante alle caldaie, ba-	
centralinista sup. ai		gnino ecc.) sup. ai 18 anni	8
18 anni	7	inf. ai 18 anni	7
centralinista inf. ai		apprendisti per i primi 4 m.	2
18 anni	6	apprendisti oltre i 4 mesi	3
Commissionario sup. ai		apprendisti di cucina oltre	
18 anni	7	i 12 mesi	5

VALORE DEL PUNTO SALARIO MENSILE

Alberghi di I categoria	L. 1.100
Alberghi di II categ. e Pensioni	"
di I categoria	" 1.000
Alberghi di III e IV categoria e	"
Pensionati di II e III categoria	" 900


Spini Gabetto

Longo

Marcolini

Bernini *f. prof* *Spini* *Spini* *B. O.*

WOOD'S WATER



WATER

Handwritten scribble or signature in blue ink, possibly starting with 'S'.

ALLEGATO "B"

TABELLA DEI MINIMI GARANTITI DI RETRIBUZIONE MENSILE.

	punto salario mensile	punto percentuale mensile
Alberghi di I categoria	1.100	2.200
Alberghi di II categoria e Pensioni di I categoria	1.000	2.000
Alberghi di III e IV categoria e Pensioni di II e III categoria	900	1.800

Compt. Gen. Sistem.

Romani

Fin.
Finanze

Interno
Guid. B. O.

Mar. D. S. M.

[Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page]

EXTRA STRONG
C.M. FABRIANO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark or signature]

ALLEGATO " C "

	I	II	III	IV	V	VI
1° Maitre o maitre unico	95.000	90.000	-	-	-	-
2° Maitre o Capo servizio	77.000	74.000	-	-	-	-
Chef de rang (cameriere capo squadra) Chef d'etage e barman	65.000	63.000	60.000	57.000	51.000	46.000
Demis Chef-cameriere di sala aiuto barman	52.210	49.840	47.460	45.200	40.680	36.620
Commis (aiuto cameriere) sopra i 18 anni	48.050	45.870	43.680	41.600	37.440	33.700
Commis (aiuto cameriere di sala) fino a 18 anni	41.930	40.030	38.120	36.300	32.670	29.410
Capo cuoco	91.000	87.000	-	-	-	-
sottocapocuoco	74.000	71.000	-	-	-	-
Cuoco capo partita e cuoco unico	63.000	60.000	57.000	54.000	49.000	44.000
Aiuto cuoco sopra 18 anni	49.320	47.080	44.840	42.700	38.430	34.590
Aiuto cuoco sotto 18 anni	43.660	41.680	39.690	37.800	34.020	30.620
Dispensiere e argentiere	46.780	44.660	42.530	40.500	36.450	32.810
Facchini e sguatterri sopra i 18 anni	45.160	43.110	41.060	39.100	35.190	31.680
Facchini e sguatterri sotto i 18 anni	40.780	38.920	37.070	35.300	31.770	28.600
Commis di cucina sopra i 18 anni	43.160	41.110	39.060	37.100	33.190	29.680
Commis di cucina sotto i 18 anni	38.780	36.920	35.070	33.300	29.770	26.600
1° Portiere	75.000	71.000	-	-	-	-
Portiere unico	54.000	52.000	49.000	47.000	42.000	38.000
Facchino ai piani - guardia di notte sopra i 18 anni	46.440	44.320	42.220	40.200	36.180	32.570
Facchino ai piani - guardia notte inferiore ai 18 anni	41.930	40.030	38.120	36.300	32.670	29.410
Centralinista sup. 18 anni	45.160	43.110	41.060	39.100	35.190	31.680
" sotto 18 anni	40.780	38.920	37.070	35.300	31.770	28.600

San Donato
Compt
San Donato

San Donato
Compt
San Donato
B. O.

	I	II	III	IV	V	VI
Ascensorista e commissio- nario sup. 18 anni	40.630	38.780	36.820	35.150	31.620	28.450
Ascensorista e commissio- nario sotto 18 anni	26.340	25.140	23.940	22.800	20.520	18.470
governante	54.000	52.000	49.000	47.000	42.000	38.000
guardarobiera sopra 18 anni	48.750	46.530	44.310	42.200	37.980	34.190
guardarobiera sotto 18 anni	42.060	40.170	38.230	36.400	32.760	29.490
cameriera piani sup. 18 anni	46.200	44.100	42.000	40.000	36.000	32.400
cameriera piani inf. 18 anni	41.470	39.580	37.700	35.900	32.310	29.080
aiuto cameriera piani sopra i 18 anni	42.970	41.020	39.060	37.200	33.480	30.140
aiuto cameriera piani inferiore ai 18 anni	38.120	36.390	34.650	33.000	29.700	26.730
lavandaia e stiratrice sopra i 18 anni	44.130	42.120	40.110	38.200	34.380	30.950
lavandaia e stiratrice sotto i 18 anni	38.700	36.940	35.180	33.500	30.150	27.140

Personale ausiliario

a) operai specializzati as-
sunti o utilizzati come
tali delle seguenti ca-
tegorie:

elettricisti, falegnami,
lucidatori, meccanici,
aggiustatori, meccanici
idraulici, tappezzeri,
muratori

52.210 49.840 47.460 45.200 40.680 36.620

b) tutto il restante per-
sonale operaio (gara-
gista, sorvegliante alle
caldaie, bagnino ecc.)

superiore ai 18 anni

46.440 44.320 42.220 40.200 36.180 32.570

inferiore ai 18 anni

41.930 40.030 38.120 36.300 32.670 29.410

Apprendisti fino a 4 mesi
di servizio

19.410 18.530 17.640 16.800 15.120 13.610

Apprendisti oltre i 4 mesi
di servizio

26.340 25.140 23.940 22.800 20.520 18.470

Apprendisti oltre i 12
mesi (cucina)

34.420 32.860 31.290 29.800 26.820 24.140

per Gostan

Compt

lij

Geor. Dolini

Grine

f. prof

Spina B. O.

Nei confronti del personale esterno di grado comune che abbia corretta conoscenza di lingue sarà prevista una maggiorazione di L.4.000.

Comuni di PESARO - FANO - URBINO - GABICCE e Località MAROTTA

- I Alberghi 1^a categoria
- II Alberghi di 2^a categoria e Pensioni di 1^a categoria
- III Alberghi di 3^a categoria e Pensioni di 2^a categoria con oltre 45 posti letto
- IV Alberghi di 3^a categoria e Pensioni di 2^a categoria fino a 45 posti letto
- V Alberghi di 4^a categoria e Pensioni di 3^a categoria

Altri Comuni

- V Alberghi di 3^a categoria
- VI Alberghi di 4^a categoria

*Carri
per
forniture*

f. pines

FILCAMS
Fed. Italiana Lavoratori Commercio
Albergo Mensa Servizi
Federazione Provinciale Pesaro

Storini

Quini

chi

l. d. m.

Spid

Bonetti Otello

111

Notwithstanding the fact that the amount of the contract is \$100,000, the amount of the contract is \$100,000.

Contract No. 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100

I. Amount of contract
 II. Amount of contract
 III. Amount of contract
 IV. Amount of contract
 V. Amount of contract

Contract No. 100

V. Amount of contract
 VI. Amount of contract

FILICIA
 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100

Handwritten signature

Handwritten signature

ALBERGHI A CARATTERE CONTINUATIVO - Retribuzione a sistema fisso mensile
 dovuta al personale operaio (riferita a 26 giornate lavorative)

Comuni di PESARO, FANO, URBINO, GABICCE e Loc. MAROTTA

QUALIFICHE	Albergo 1° cat.	Albergo 2° cat. Pensione 1°	Alberghi 3° cat. Pensioni 2° cat.		Albergo 4° cat. Pens. 3°
			+ 45 let- ti	- 45 let- ti	
1° Maitre e Maitre unico	103.900	98.900			
2° Maitre e capo servi- zio	85.900	82.900			
Chef de rang (cameriere capo squadra), chef d'etage, barman	73.000	71.000	68.000	65.000	59.000
Demis chef, cameriere di sala, aiuto barman o 2° barman	59.800	57.400	55.000	52.800	48.300
Commis (aiuto cameriere)	55.600	53.400	51.300	49.200	45.000
idem inf. 18 anni	47.600	45.700	43.700	41.900	38.300
Capo cuoco	99.900	95.900			
Sotto capo cuoco	82.900	79.900			
Cuoco capo partita, cuoco unico	71.000	68.000	65.000	62.000	57.000
Aiuto cuoco	56.900	54.600	52.400	50.300	46.000
idem inf. 18 anni	49.200	47.300	45.300	43.400	39.600
Disponsiere, argentiere	54.800	52.600	50.500	48.500	44.100
Facchini e sguattori	52.700	50.700	48.600	46.700	42.800
idem inf. 18 anni	46.400	44.500	42.700	40.900	37.400
Commis di cucina	50.700	48.700	46.600	44.700	40.800
idem inf. 18 anni	44.400	42.500	40.700	38.900	35.400
1° Portiere	83.900	79.900			
2° Portiere o portiere unico o aiuto di porti- neria	62.000	60.000	57.000	55.000	50.000
Facchino piani o guar- dianotte	54.000	51.900	49.800	47.800	43.700
idem inf. 18 anni	47.600	45.700	43.700	41.900	38.300
Centralinista	52.700	50.700	48.600	46.700	42.800
idem inf. 18 anni	46.400	44.500	42.700	40.900	37.400
Ascensorista o commis- sionario	47.200	46.300	44.400	42.700	39.200
idem inf. 18 anni	32.000	30.800	29.600	28.400	26.100
Governante	73.000	71.000			
Guardarobiera	56.800	54.500	52.300	50.200	46.000
idem inf. 18 anni	48.300	47.300	44.500	42.600	39.000
Cameriera ai piani	53.800	51.700	49.600	47.600	43.600
idem inf. 18 anni	47.100	45.200	43.300	41.500	37.900
Aiuto cameriera piani	50.500	48.600	46.600	44.800	41.000
idem inf. 18 anni	43.700	42.000	40.300	38.600	35.300
Lavandaia o stiratrice	51.700	49.700	47.700	45.800	41.900
idem inf. 18 anni	44.300	42.600	40.800	39.100	35.800

f. jones
 Benetti Stello

Luigi Foster

Date	Description	Debit	Credit	Balance
1912	Jan 1			
	Jan 2			
	Jan 3			
	Jan 4			
	Jan 5			
	Jan 6			
	Jan 7			
	Jan 8			
	Jan 9			
	Jan 10			
	Jan 11			
	Jan 12			
	Jan 13			
	Jan 14			
	Jan 15			
	Jan 16			
	Jan 17			
	Jan 18			
	Jan 19			
	Jan 20			
	Jan 21			
	Jan 22			
	Jan 23			
	Jan 24			
	Jan 25			
	Jan 26			
	Jan 27			
	Jan 28			
	Jan 29			
	Jan 30			
	Jan 31			

QUALIFICHE	Albergo 1 ^a categ.	Albergo 2 ^a categ. Pensione 1 ^a	Alberghi 3 ^a categ. Pensioni 2 ^a categ.		Albergo 4 ^a categ. Pens. 3 ^a
			+ 45 letti	- 45 letti	
Elettricista, altri specializzati	60.200	57.800	55.500	53.200	48.700
Garagista, sorvegliante caldaie, bagnino ed altri ausiliari	54.000	51.900	49.800	47.900	43.700
idem inf. 18 anni	47.600	45.700	43.700	41.900	38.300
Apprendisti: primi 4 mesi	23.100	22.200	21.300	20.400	18.700
idem dal 4° al 12° mese	31.300	30.100	28.800	27.700	25.400
idem oltre 12° mese (solo cucina)	41.000	39.400	37.800	36.300	33.400

VALORE DEL PUNTO SALARIO MENSILE

Alberghi di I ^a categoria	
Alberghi di II ^a categoria e Pensioni di I ^a cat.	L. 1.300
Alberghi di III ^a categoria e IV ^a categoria e Pensioni di II ^a e III ^a categoria	" 1.200
	" 1.100

Art. 2 TABELLA DEI MINIMI GARANTITI DI RETRIBUZIONE MENSILE
La Tabella allegato B di cui all'art. 7 del suddetto integrativo è così modificata:

	punto salario mensile	punto percentuale mensile
Alberghi di I ^a categoria		
Alberghi di II ^a categoria e Pensioni di I ^a categoria	1.300	2.600
Alberghi di III ^a e IV ^a categoria e Pensioni di II ^a e III ^a categoria	1.200	2.400
	1.100	2.200

Art. 3 TABELLA DELLE RETRIBUZIONI FISSE

La Tabella allegato C di cui all'art. 8 stesso integrativo è sostituita dalla seguente:

for later

for later

